



COMUNE DI FAENZA

PROVINCIA DI RAVENNA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE FAENZA – BORGO TULIERO

RAPPORTO DI VAL.S.A.T.

ALLEGATO:

1

ELABORATO:

SCALA:

NOME FILE

CODICE COMMESSA

DATA PROGETTO:

A01E0IRAVASR00-FAE_FACIC_CO

FAE_FACIC_CO

NOVEMBRE 2015



STUDIO ASSOCIATO
LOMBARDI - SPAZZOLI - PAGLIONICO
INGEGNERIA AMBIENTALE DAL 1970

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

Via Copernico n° 99 – 47122 Forlì
Tel. 0543/795295 Fax 0543/798310 - Email: info@lspstudio.it -
www.lspstudio.it

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

DOTT. ING. CRISTINA PAGLIONICO
INGEGNERE



PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO:

REV	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VALIDAZIONE:	VERIFICA:	DATA:
00	EMISSIONE	RM	RL	CP	NOVEMBRE 15

Sommario

1. Premessa	4
1.1. Riferimenti normativi	5
1.2. Contenuti e struttura del documento	5
2. Analisi del progetto	7
3. Pianificazione e programmazione sovraordinata.....	17
3.1. Il PTCP	17
3.2. La pianificazione comunale	18
3.2.1. Il PSC	18
3.2.2. Il RUE.....	28
4. Il POC specifico	35
5. La variante al RUE	37
6. La valutazione degli effetti del piano	39
6.1. Paesaggio e Urbanizzazione	39
6.2. Rumorosità	39
6.3. Qualità delle acque.....	40
6.4. Qualità dell'aria	40
6.5. Uso del territorio	40
6.6. Flora e Fauna	40
6.7. Salute pubblica	41
7. Monitoraggio e controllo.....	42
8. Conclusioni	43
9. ALLEGATO 1 – Norme di PTCP	44
9.1. PTCP – art. 3.10	44
9.2. PTCP – art. 3.17	48
9.3. PTCP – art. 3.19	55
9.4. PTCP – art. 3.24a.....	58

9.5.	PTCP – art. 3.25	60
9.6.	PTCP – art. 5.3 comma 3.....	64
9.7.	PTCP – art. 5.4	65
9.8.	PTCP – art. 10.7	70
9.9.	PTCP – art. 11.4	71
9.10.	PTCP – art. 11.5.....	73
9.11.	PTCP – art. 11.6.....	74
9.12.	PTCP – art. 12.6.....	76

1. Premessa

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del Piano Operativo Comunale specifico, e correlata variante di adeguamento del RUE vigente, denominato "Adeguamento e messa in sicurezza strada provinciale n° 16 e realizzazione pista ciclopedonale Faenza – Borgo Tuliero."

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale (denominata dalla LR 20/2000 VALSAT) riguarda i programmi e i piani sul territorio e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

A livello nazionale è vigente il D.Lgs 4/2008 (correttivo del D.Lgs 152/2006), che demanda alla Regione la regolamentazione, mentre a livello regionale è vigente la L.R.n° 9 del 13 giugno 2008 e smi.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (*oggetto della disciplina*).

La competenza all'adozione del provvedimento urbanistico è in capo all'Unione della Romagna Faentina a seguito del conferimento della funzione di pianificazione urbanistica attuato da tutti e 6 i comuni aderenti all'Unione.

A seguito della sua adozione il POC verrà depositato per gli adempimenti di pubblicazione e trasmissione alla Provincia, previsti dall'art. 34 della LR 20/2000.

1.1. Riferimenti normativi

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella direttiva e nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico:

Dir. 2001/42/CE – Allegato II. La direttiva fissa i principi generali del sistema di Valutazione Ambientale dei piani e definisce l'ambito di applicazione degli stessi

D.Lgs 152/2006. E' la norma che in Italia ha recepito le indicazioni della direttiva europea. L'art. 6 del Decreto stabilisce che la VAS è sempre richiesta per Piani e Programmi:

- a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
- b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

La legge urbanistica regionale dell'Emilia Romagna (LR 20/2000) introduce per i piani e i programmi la Valutazione Preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) degli effetti derivanti dalla loro attuazione. La Valsat è parte integrante di tutti i processi di pianificazione ambientale e territoriale della Regione, delle Province e dei Comuni ed ha la finalità di verificare le scelte di piano agli obiettivi generali della pianificazione ed agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale.

Nell'elaborazione del presente documento si è tenuto conto delle indicazioni della LR 9/2008 e del documento attuativo della legge: "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 15, relativa a VAS, VIA, e IPPC del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9".

1.2. Contenuti e struttura del documento

Il presente documento è suddiviso nel seguente modo:

- Analisi del progetto: in questo capitolo verranno brevemente descritte le opere previste dal POC specifico in esame. La descrizione è sommaria ed ha lo scopo di evidenziare gli aspetti ambientali e territoriale maggiormente rilevanti. Per i dettagli progettuali relativi alle opere previste nel piano si rimanda agli elaborati del progetto definitivo;

- Pianificazione e programmazione sovraordinata: in questo capitolo si analizzano i piani urbanistici sovraordinati al presente POC specifico e si verifica che la pianificazione complessiva sull'area sia coerente e non presenti aspetti contrastanti.
- Il POC specifico: si presenta nel dettaglio quanto disposto dal POC specifico in esame;
- La variante al RUE: si descrivono le modalità e le finalità della presenta variante al RUE;
- La valutazione degli effetti del piano: in questo capitolo si analizzano gli impatti che la realizzazione delle previsioni del presente piano possono provocare sull'ambiente circostante;
- Monitoraggio e controllo: vengono descritte le azioni da intraprendere per monitorare gli effetti del piano sull'ambiente circostante;

Infine sono presenti le conclusioni e un allegato in cui, per facilità di lettura, sono riportati gli articoli delle norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici che già disciplinano l'area oggetto di POC specifico.

2. Analisi del progetto

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'adeguamento e messa in sicurezza della Strada provinciale n. 16 "Modiglianese" e realizzando il percorso ciclopedonale Faenza-Borgo Tuliero, attualmente non previsto negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti sull'area, il cui tracciato interessa anche zone di proprietà privata e per le quali si rende necessario attivare le procedure di esproprio per opere di pubblica utilità.

Il presente Piano Operativo Comunale è richiesto per la localizzazione urbanistica connessa all'attuazione dell'opera pubblica in progetto in quanto, nel regime dettato dalla LR 20/00 e s.m.i. spetta al POC la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica, così come la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Il provvedimento è inoltre funzionale ai fini del cofinanziamento regionale nell'ambito del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo di sviluppo di Coesione (ex Fondo FAS) 2007-2013.

Per ciò che attiene al coordinamento delle previsioni con i piani settoriali comunali in materia di infrastrutture per la mobilità, si riporta di seguito lo stato degli atti:

- atto CC n. 300/6926 del 26.11.1997 avente per oggetto l'approvazione del 1° stralcio del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);
- atto CC n. 287/4857 del 30.07.1998 avente per oggetto l'approvazione del 2° stralcio del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);
- atto CC n. 485/5898 del 20.12.2001 avente per oggetto l'approvazione dell'Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);

Fin dal 1997 il percorso ciclopedonale in oggetto risulta inserito, a livello di programmazione, nei succitati atti.

Lo stesso PRG 96, fino alla sua sostituzione con il recente RUE, contempla una tavola dedicata alle piste ciclabili di nuova realizzazione recante l'indicazione del tracciato in questione.

E' del tutto evidente come il presente piano risulti necessario in ragione del mutato assetto conferito dalla legge regionale alla nuova strumentazione comunale. Esso si pone in coerenza con previsioni quasi ventennali, nelle quali è ricompreso il collegamento ciclopedonale Faenza-Borgo Tuliero, assegnando loro operatività.

Non risulta quindi necessario attivare alcun ulteriore provvedimento di coordinamento/aggiornamento degli atti vigenti.

Alla luce di quanto considerato, i contenuti del presente POC specifico potranno in ogni caso essere assunte in una eventuale, futura e più generale rilettura del vigente PUT, stante il loro grado di più approfondito dettaglio puntuale.

Il nuovo percorso ciclopedonale, che si sviluppa per circa 1.200 m in fregio alla strada provinciale "Modiglianese", realizzerà il collegamento fra la città di Faenza e l'abitato di Borgo Tuliero, rispettivamente classificati dal PSC quali centro principale e centro strutturato di secondo livello.

Il tracciato è collocato pressoché interamente all'interno della fascia di rispetto stradale, in terreni pianeggianti o in leggero declivio, attualmente agricoli. Incorpora anche una porzione di viabilità esistente e si innesta sul tratto già funzionante che collega la provinciale a Borgo Tuliero, così da conferire continuità al percorso dalla frazione al capoluogo, ove si allaccia alla rete urbana in corrispondenza del "Ponte Rosso".


La disponibilità della nuova pista ciclopedonale consentirà una più elevata sicurezza alla circolazione sulla strada provinciale stessa, che serve l'intera vallata del Marzeno, incentiverà forme di mobilità maggiormente sostenibile rafforzando l'integrazione fra la città ed il territorio circostante, a servizio sia degli abitanti di Borgo Tuliero che dei fruitori dell'ambito agricolo interessato.

Viene dato avvio, con il presente POC specifico, all'iter necessario per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità.

Fra gli elaborati costitutivi del POC figura il progetto definitivo dell'opera, in base al quale viene attivata la procedura di approvazione di progetto di opera pubblica non conforme alle previsioni urbanistiche, nell'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 6, L.R. 37/2002 e s.m.i..

Il POC sarà pertanto approvato con le modalità previste dall'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i., come integrato dall'art. 17 della L.R. n. 37, e comporterà all'atto della sua approvazione l'apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera prevista.

Si riporta l'immagine satellitare dell'area con l'individuazione della pista ciclabile da realizzarsi e, a seguire, per ogni tratto oggetto dell'intervento una breve descrizione delle caratteristiche principali.




Si segnala che tra la linea bianca di fine carreggiata dell'esistente strada provinciale e il cordolo di separazione della pista ciclabile saranno sempre garantiti un minimo di 50 cm.


Tratto 1

Una prima parte del tratto 1 di lunghezza pari a circa 90 m rientra tra le opere di urbanizzazione da realizzare da parte di privato all'interno della trasformazione prevista dalla scheda 182 del PRG (tratto segnalato in rosso nell'immagine satellitare sotto riportata).

Dopo l'attraversamento pedonale la pista ciclabile verrà realizzata sul lato della strada provinciale, direzione Borgo Tuliero, nella posizione indicata in giallo nell'immagine sottostante.




In questo tratto la ciclabile verrà realizzata in corrispondenza del rilevato stradale. Si rende pertanto necessaria la costruzione di un muretto di sostegno, come indicato nella sezione di progetto sotto riportata. Inoltre, stante la tipologia del terreno di fondazione, sarà necessario realizzare dei pali di fondazione aventi diametro 40 cm e lunghezza di circa 2 m.



Sezione tipo tratto 1

Successivamente la nuova ciclabile si raccorda con un tratto stradale separato dalla provinciale e a servizio di un piccolo borgo. In questo tratto la circolazione dei mezzi lenti e veloci è promiscua: per rendere più sicuro il transito delle biciclette si istituisce il senso unico sulla strada a servizio del borgo.




tracciato tratto 1


Tratto 2

Una parte di questo tratto di ciclabile è realizzata su rilevato stradale e sarà necessario predisporre muretto di contenimento e fondazione su pali. La restante parte del tratto invece verrà realizzata nel terreno agricolo a lato della strada. Si fa notare che la pista ciclabile è posta ad una quota inferiore a quella del piano stradale (differenza di quota di circa 2 m): infatti la pista ciclopedonale è costruita alla quota del piano campagna. Viene riportata la sezione tipo di questo tratto, da cui è possibile evincere le diverse quote tra il piano stradale e la pista ciclabile. Per garantire la sicurezza di chi utilizza la pista ciclo perdonale si intende installare sulla strada provinciale idonea protezione guard rail.

Il tratto cerchiato nella figura sottostante sarà realizzato con una pendenza fra il 7 e l'8% in modo da poter raccordare le differenti quote di progetto. Non è possibile addolcire questa pendenza allungando il tratto in pendenza perché proprio in questa zona sono presenti interferenze con sottoservizi esistenti (in particolare con una condotta diam. 600 in ghisa di Romagna Acque). Si rimanda agli elaborati del progetto definitivo per ulteriori dettagli.




tracciato tratto 1




sezione tipo tratto 1

Tratto 3

Il tratto in esame, come parte di quello precedente, è in leggera e costante pendenza (si sale percorrendo l'infrastruttura in direzione Borgo Tuliero). La pista ciclabile si sviluppa a quote leggermente superiori o paragonabili a quelle della via Modigliana (SP 16).



tracciato tratto 3





sezione tipo tratto 3

Tratto 4

Il tratto in esame si mantiene in leggera pendenza. La pista ciclabile è realizzata pressochè sullo stesso piano della adiacente strada provinciale. Per realizzare l'infrastruttura sarà necessario tombinare il fosso stradale a lato della strada. Si riporta il particolare del tombinamento e il percorso ipotizzato.

PARTICOLARE






tracciato tratto 4

Tratto 5

In questo ultimo tratto sarà realizzato un ponte in legno, adibito a pista ciclopedonale, a fianco dell'esistente via Modigliana. Dopo di che si provvederà al raccordo della nuova pista con quella esistente che collega l'abitato di Borgo Tuliero.



3. Pianificazione e programmazione sovraordinata

Si analizza ora la pianificazione sovraordinata vigente sulle aree in esame. In particolar modo si analizzano i vincoli esistenti e le disposizioni già in essere, in modo da poter verificare la coerenza fra i piani già adottati e quelli oggetto della presente valutazione di sostenibilità.

3.1. Il PTCP

Il PTCP vigente è stato adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 51 del 06/06/2005.


L'articolo 11.2 "Piani di settore e strumenti urbanistici comunali" al comma 2 riporta:

"I comuni recepiscono nei propri strumenti urbanistici le previsioni della pianificazione e della programmazione sovraordinate, ai sensi dell'art. A-5 della LR 20/2000, e provvedono, eventualmente anche tramite la predisposizione del P.U.M., alla definizione della rete di infrastrutture e servizi per la mobilità, con particolare riferimento ai servizi di trasporto in sede propria, ai parcheggi di interscambio, alla mobilità ciclabile e pedonale, alle caratteristiche e prestazioni delle infrastrutture, in applicazione alle disposizioni dei successivi articoli del presente Titolo"

Inoltre al successivo art. 11.3 – Disposizione per agevolare la mobilità non motorizzata" si legge:

1. *(l) Anche nei comuni non obbligati alla formazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT), l'organizzazione della mobilità urbana e la gerarchia nell'utilizzo degli spazi stradali deve conformarsi alla scala di valori che privilegia in primo luogo la circolazione degli utenti deboli, come espressa al punto 3.2 delle "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico" emanate dal Ministero dei LL.PP. il 24/6/1995. A questo fine, i PGTU devono prevedere prioritariamente gli interventi atti ad aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti nelle aree urbane attraverso:*
 - *la progettazione di incroci sicuri e percorsi riservati;*
 - *la rimozione dei punti di probabile conflitto con altre modalità di trasporto;*
 - *la formazione di isole pedonali e di zone a traffico limitato;*
 - *l'attuazione di misure di moderazione della velocità e dell'intensità del traffico motorizzato;*
 - *l'illuminazione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali nei tratti urbani e/o di interesse storico/culturale.*
2. *Il PTCP contiene, nella tav. C.2.5.1 del Quadro conoscitivo l'individuazione dei principali percorsi ciclabili extraurbani di rilievo anche intercomunale esistenti o desunti dalla progettualità in corso. I Comuni, nella formazione dei propri strumenti urbanistici, sviluppano, precisano e integrano tali prime individuazioni di percorsi di rilievo intercomunale ed individuano gli ulteriori percorsi extraurbani di rilievo comunale.*

Si riporta uno stralcio della tavola del Quadro Conoscitivo C.2.5.1 allegata al PTCP in cui la pista ciclopedonale oggetto della presente variante è segnalata tra i percorsi ciclabili in previsione.



3.2. La pianificazione comunale

3.2.1. Il PSC

Il Piano Strutturale Comunale Associato delinea le scelte strategiche di assetto, sviluppo e tutela della integrità fisica ed ambientale e dell'identità culturale del territorio dell'Ambito faentino indicando i criteri cui le successive azioni e progetti puntuali dovranno attenersi.

Il PSC vigente del Comune di Faenza, che delinea le principali scelte di assetto e sviluppo del territorio e per tutelare l'identità fisica ambientale e culturale dello stesso, individua cartograficamente solo i percorsi ciclopodali di rango strutturale, esistenti e di progetto, mentre i tracciati di minore rilievo non sono localizzati in quanto viene rinviata al POC la rideterminazione del fabbisogno di attrezzature, la puntuale loro localizzazione ed eventuale specifica integrazione.

Seppur in assenza di esplicita rappresentazione cartografica, il PSC contempla espressamente fra le proprie strategie il potenziamento, in via generale, delle infrastrutture dedicate ad incentivare forme di mobilità maggiormente sostenibile.

In base all'art. 7 delle Norme del PSC, le infrastrutture viarie esistenti unitamente alle relative fasce di rispetto, compongono lo spazio per la viabilità. La realizzazione degli interventi di carattere infrastrutturale è affidata dal piano alle norme specificatamente previste dalla legislazione vigente e demandata alla programmazione all'interno del POC, che potrà motivatamente ridisegnare i corridoi mantenendo la direzione dell'infrastruttura, la cui esatta area di sedime sarà decisa dal POC stesso.

Si esaminano ora gli ulteriori vincoli e le previsioni di piano imposti dal PSC sull'area in esame.

Il PSC esamina le Tutele e gli aspetti condizionanti che gravano sul territorio ed esprime un progetto strutturante del territorio. Gli elaborati grafici sono pertanto suddivisi in:

- Progetto_Aspetti strutturanti;
- Tutele_Aspetti condizionanti.

Per ogni tavola di piano che si analizza si riportano gli stralci cartografici interessati e si individua con un tratto giallo il percorso della pista ciclopedonale oggetto di POC specifico.

ASPETTI STRUTTURANTI

Assetto




Figura 1: Stralcio tavola 3.13 PSC

Le aree in cui si intende realizzare la pista ciclo – pedonale sono classificate come:

- *Ambito agricolo di rilevante interesse paesaggistico* – disciplinate dall'art. 6.7 delle NTA del PSC.

Dalle NTA del PSC "Art. 6 – Ambiti del territorio rurale"

7. *Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico art. A18 L.R. 20/2000. Sono distinti in due sottozone: - Ambiti agricoli di particolare interesse paesaggistico In questo ambito rientrano le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 3.17 del PTCP), le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 3.19 del PTCP), le zone di tutela naturalistica di limitata trasformazione (art. 3.25_b del PTCP) e le aree sottoposte dai PRG vigenti a speciale disciplina di tutela paesaggistica. Gli interventi ammessi discendono da tali strumenti. - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico Sono gli ambiti a prevalente rilievo paesaggistico (art. 10.7 del PTCP). Gli interventi ammessi discendono da tale strumento.*

- *Area di valore naturale ed ambientale – disciplinate dall'art. 6.6 delle NTA del PSC.*

Dalle NTA del PSC “Art. 6 – Ambiti del territorio rurale”


6. *Aree di valore naturale e ambientale art. A17 L.R. 20/2000. In questo ambito rientrano le zone di tutela naturalistica di conservazione (art. 3.25_a del PTCP), e le aree di cui all'art. A17 della L.R. 20/2000. Gli interventi ammessi sono coerenti con tali strumenti.*

Il disposto normativo del PSC richiama quanto previsto dal PTCP agli artt. 3.19, 3.25 b e 10.7. Tali articoli sono interamente riportati nell'allegato 1 alla presente relazione. Di seguito si riporta una tabella in cui viene sinteticamente espresso un giudizio di coerenza fra quanto disposto dal PSC e dagli articoli di PTCP eventualmente richiamati con le previsioni del POC specifico.

VERIFICA DI COERENZA – ASPETTI STRUTTURANTI		
PSC	PTCP	Giudizio
Art. 6.7 “Ambito agricolo di rilevante interesse paesaggistico”	Art. 3.19 “Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale”	Le norme tecniche di attuazione degli strumenti di pianificazione in esame ammettono la possibilità di realizzare pista ciclabili all'interno di queste zone territoriali. Pertanto il POC specifico oggetto di VALSAT è coerente con la pianificazione sovraordinata
	Art. 10.7 “Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico”	
Art. 6.6 “Area di valore naturale ed ambientale”	Art. 3.25 “Zone di tutela naturalistica”	Le norme sanciscono che la realizzazione di nuova pista ciclabile sia ammessa previa specifica valutazione della sostenibilità ambientale. La presente VALSAT è redatta per valutarne la sostenibilità ambientale. Pertanto il POC specifico è coerente con la pianificazione sovraordinata.

ASPETTI CONDIZIONANTI

Natura e paesaggio



Dall'analisi della carta di PTCP Tav. 4A_13 "Tutele: Natura e Paesaggio" si evince che sulle aree su cui si realizza la pista ciclabile Faenza – Borgo Tuliero insistono le seguenti zonizzazioni:

- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua – Art. 10.6;

Dalle NTA del PSC "Art. 10 – Natura e paesaggio"

6. Beni di interesse paesaggistico. Sono quelli soggetti a specifici provvedimenti di tutela, compreso quelli di cui al D.Lgs 42/2004 tutelati al momento della formazione del PSC. La ricognizione precisa di questi beni, che non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori protetti, va effettuata alle scale di pianificazione di maggior dettaglio e in ogni caso prima della emanazione di atti esecutivi.

- Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua – Art. 10.8;

Dalle NTA del PSC “Art. 10 – Natura e paesaggio”

8. *Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua. Sono le aree caratterizzate da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistici, ambientali e paesaggistici connesse alla evoluzione del corso d’acqua. Sono individuate dal PTCP con le condizioni di tutela di cui all’art. 3.17.*

- Aree forestali – Art. 10.5;

Dalle NTA del PSC “Art. 10 – Natura e paesaggio”


5. *Sono le parti di territorio realmente caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di esercitare un’influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna. Le condizioni di tutela discendono dall’art. 3.10 del PTCP e sono sottoposte alle procedure di cui al D.Lgs 42/2004.*

Il disposto normativo del PSC richiama gli artt. 3.10 e 3.17 del PTCP della Provincia di Ravenna riportati interamente nell’allegato 1 alla presente relazione.

Dalla analisi effettuata sulle norme si evince che il POC specifico in esame è coerente con la pianificazione sovraordinata: infatti il PTCP ammette la possibilità di realizzare piste ciclopedonali in ambiti agricoli di rilevante interesse paesaggistico.

VERIFICA DI COERENZA – ASPETTI CONDIZIONANTI natura e paesaggio		
PSC	PTCP	Giudizio
Art. 10.6 “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua”		L’opera oggetto di POC verrà sottoposta ad autorizzazione paesaggistica proprio per verificare che la realizzazione non pregiudichi i valori protetti dell’area. Il POC è comunque coerente con i disposti di PSC.
Art. 10.8 “Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”	Art. 3.17 “Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale”	Le norme tecniche di attuazione degli strumenti di pianificazione in esame ammettono la possibilità di realizzazione di una pista ciclabile all’interno di queste zone territoriali. Pertanto il POC specifico oggetto di VALSAT è coerente con la pianificazione sovraordinata
Art. 10.5 “Aree forestali”	Art. 3.10 “Aree forestali”	L’opera oggetto di POC verrà sottoposta ad autorizzazione paesaggistica proprio per verificare che la realizzazione non pregiudichi i valori protetti dell’area. Il POC è comunque coerente con i disposti di PSC.

Storia e archeologia



Tutela del patrimonio archeologico

_Testimonianze archeologiche (Art.11.2)

-  Complessi archeologici
-  Aree di concentrazione di materiali archeologici
-  Zona di alta potenzialità archeologica
-  Zona di media potenzialità archeologica
-  Zona di bassa potenzialità archeologica
-  Attestazioni archeologiche

_Viabilità storica

-  Viabilità storica (Art.11.4)

- Zona di alta potenzialità archeologica – Art. 11.2;

Dalle NTA del PSC “Art. 11 – Storia e archeologia”

Zone ad alta potenzialità archeologica. Sono le aree caratterizzate da contesti pluri-stratificati con alta probabilità di rinvenimenti archeologici. Negli ambiti di nuova previsione del PSC ogni intervento che presuppone attività di movimentazione del terreno è subordinato all’esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

- Zona di media potenzialità archeologica – Art. 11.2;

Dalle NTA del PSC “Art. 11 – Storia e archeologia”

Zone a media potenzialità archeologica. Sono le aree in cui la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti e aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici. Negli ambiti di nuova previsione del PSC ogni intervento che presuppone attività di movimentazione del terreno è preventivamente sottoposto alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici che potrà subordinare l’intervento a indagini archeologiche preventive.

- Viabilità storica – Art. 11.4;

Dalle NTA del PSC “Art. 11 – Storia e archeologia”


Sono le strade che mantengono caratteri storici ancora leggibili. La finalità della tutela è di conservare la memoria del ruolo strutturante di questi manufatti nell’organizzazione del territorio. La dotazione vegetazionale ai bordi delle strade è da salvaguardare, potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica. Le condizioni di tutela discendono dall’art. 3.24.A del PTCP.

Il disposto normativo del PSC richiama l’articolo 3.24A del PTCP che viene allegato alla presente (allegato 1).

Si riporta la tabella di verifica della coerenza tra quanto previsto dal POC specifico e gli strumenti urbanistici sovraordinati.

VERIFICA DI COERENZA – ASPETTI CONDIZIONANTI storia e archeologia		
PSC	PTCP	Giudizio
<p>Art. 11.2 “Zona di alta potenzialità archeologica”</p> <p>Art. 11.2 “Zona di media potenzialità archeologica”</p>	<p>Art. 3.24A “Elementi di interesse storico – testimoniale – Viabilità storica”</p>	<p>Le norme tecniche di attuazione degli strumenti di pianificazione in esame classificano la strada provinciale come viabilità storica oggetto di tutela. Su tale viabilità è necessario mantenere gli elementi di arredo esistenti e va posta particolare attenzione agli edifici storici eventualmente presenti. Il progetto in esame non interferisce né con arredi esistenti, né con edifici storici presenti. In particolare si segnala che il ponte sul Rio verrà realizzato su sede autonoma e quindi in maniera del tutto indipendente dal ponte esistente.</p>

Sicurezza del territorio



- Area a moderata probabilità di esondazione– Art. 12.5;

Dalle NTA del PSC “Art. 12 – Risorse idriche, idrogeologia e stabilità”

Le condizioni di tutela discendono dall’art. 4 del Piano Stralcio AdBRR.

- Protezione della qualità delle acque sotterranee, aree di ricarica delle falde di sub alveo – Art. 12.13;
- Protezione della qualità delle acque sotterranee, aree di ricarica per infiltrazione superficiale – Art. 12.13;

Dalle NTA del PSC “Art. 12 – Risorse idriche, idrogeologia e stabilità”

In queste zone è prioritaria la protezione della qualità e quantità delle acque sotterranee; si suddividono in aree di ricarica della falda di sub-alveo o di ricarica per infiltrazione superficiale. Le condizioni di tutela discendono dagli artt. 5.3 e 5.4 del PTCP.


Il disposto normativo del PSC richiama gli artt. 5.3 e 5.4 del PTCP.

Si riporta in allegato 1, unicamente il comma 3 dell'art. 5.3 "Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità" perché è l'unico inerente le aree di ricarica delle falde di sub alveo e le aree di ricarica per infiltrazione superficiale.

L'art. 5.4 del PTCP definisce le disposizione da attuarsi nelle zone in esame che sono brevemente riassunte nella tabella sotto riportata di verifica della coerenza:

VERIFICA DI COERENZA – ASPETTI CONDIZIONANTI sicurezza del territorio		
PSC	PTCP	Giudizio
<p>Art. 12.13 "Protezione della qualità delle acque sotterranee, aree di ricarica delle falde di sub alveo"</p>	<p>Art. 5.3 "Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche generalità"</p> <p>Art. 5.4 "Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura"</p>	<p>Le norme in esame pongono particolare attenzione sui sistemi fognari pubblici e privati, che devono essere a tenuta. Sono ammessi gli scarichi in acque superficiali o sul suolo di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale. La pista ciclabile è servita da una rete fognaria bianca che raccoglie le acque meteoriche che insistono sulla pista stessa e le scaricano in fossi esistenti: tali acque sono di fatto acque prive di ogni carico inquinante perché ricadenti su aree adibite unicamente a transito pedonale e ciclabile, in cui è vietato il transito di qualunque mezzo a motore. Pertanto il POC specifico è coerente con i disposti della pianificazione sovraordinata.</p>

Tutela impianti e infrastrutture



- Elettrodotti Enel – Linea 15 kV aerea non isolata e relativa fascia di rispetto – Art. 13.8;

Dalle NTA del PSC “Art. 13 – Impianti e infrastrutture”

L’individuazione grafica dell’ampiezza della fascia è indicativa e verrà rilevata con esattezza al momento dell’intervento, in relazione alle modifiche intervenute, che si considerano automaticamente recepite senza variazione cartografica. La disciplina di questi ambiti, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento discende dall’art. 12.6 del PTCP.

- Strade e relative fasce di rispetto – Art. 13.2;

Dalle NTA del PSC “Art. 13 – Impianti e infrastrutture”

Le fasce di rispetto parallele alla infrastruttura viaria sono gli spazi deputati agli interventi sulla viabilità. L'individuazione grafica dell'ampiezza delle fasce di rispetto è indicativa; in fase di progettazione esse dovranno essere sempre calcolate sulla base del rilievo topografico di dettaglio dello stato di fatto. Le fasce di rispetto sono da riferirsi all'intera rete viaria ad eccezione di quelle comunali pari comunque a 20 mt per lato e a prescindere dalla loro individuazione grafica. La disciplina di questi ambiti, oltre alla normativa nazionale e regionale di riferimento discende dagli artt. 11.4, 11.5 e 11.6 del PTCP.

Il disposto del PSC richiama gli articoli 12.6, 11.4, 11.5 e 11.6 del PTCP.

VERIFICA DI COERENZA – ASPETTI CONDIZIONANTI tutela impianti e infrastrutture		
PSC	PTCP	Giudizio
Art. 13.2 "Impianti e infrastrutture – strade e relative fasce di rispetto"	Art. 11.4 "Gerarchia della rete viaria" Art. 11.5 "Disposizioni in materia di standard di riferimento, di fasce di rispetto stradale e corridoi infrastrutturali" Art. 11.6 "Indirizzi per l'inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane"	Le norme tecniche di attuazione degli strumenti di pianificazione in esame non forniscono limitazioni geometriche e/o ambientali per la realizzazione del POC specifico in esame.
Art. 13.8 "Impianti e infrastrutture Elettrodotti Enel – Linea 15 kV aerea non isolata e relativa fascia di rispetto"	Art. 12.6 "Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico"	Non ci sono limitazioni alla realizzazione della pista ciclabile oggetto del presente POC specifico.

3.2.2. II RUE

TAVOLA DEI VINCOLI

Natura e Paesaggio


Per quanto riguarda la natura e il paesaggio il RUE sull'area in esame inserisce i seguenti vincoli derivanti dal D.Lgs 42/2004:

- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico;
- Aree forestali

Inoltre dal PTCP discendono, come verificato in precedenza, i seguenti vincoli:

- Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;

Il RUE disciplina all'art. 22.3 le "Area di tutela delle aste fluviali" e dispone che in tali aree debba essere sempre perseguito l'obiettivo della minore interferenza con il paesaggio".



Il POC specifico oggetto della presente VALSAT non risulta in contrasto con i vincoli apposti dalla tavola del RUE sopra riportata.


Per realizzare la pista ciclopedonale oggetto del POC specifico in esame si dovrà però ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Storia e archeologia

I vincoli descritti dalla tavola di RUE in esame sono:

- Zone a media potenzialità archeologica (RUE art. 23.5);
- Zone ad alta potenzialità archeologica (RUE art. 23.5);
- Viabilità storica (PTCP 3.24 a);

L'art. 23.5 del RUE stabilisce che prima di effettuare interventi edilizi in zone a media ed alta potenzialità archeologica è necessario comunicare l'inizio dei lavori, con un anticipo di almeno 30 giorni, alla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna che potrà disporre l'esecuzione di sondaggi preventivi o di altre verifiche.




Il POC specifico è pienamente coerente con quanto disposto dalla tavola di RUE in esame.

Sicurezza del territorio

Il vincolo che il RUE censisce per l'area in esame riguarda sostanzialmente la pericolosità di esondazione. Esso è disciplinato dall'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per i bacini Regionali Romagnoli.

In tali aree è riconosciuta la possibilità di espansione del corso d'acqua per eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni. In queste aree è necessario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua e sono ammessi interventi di trasformazione che non comportino una parzializzazione apprezzabile della capacità di invaso e di laminazione delle aree stesse.

Sono inoltre presenti, come già visto in sede di analisi del PSC, aree di ricarica delle falda.



I vincoli apposti dalla tavola di RUE sopra riportata non influenzano lo sviluppo delle opere previste dal POC specifico perché non interferiscono con la capacità di invaso dell'area, che rimane sostanzialmente invariata.


Il POC è dunque coerente con i vincoli elencati nella tavola di RUE c.13 "Sicurezza del territorio".

Impianti ed infrastrutture

Dall'analisi della tavola D.13 "Impianti ed infrastrutture" si evince che non ci sono particolari vincoli alla realizzazione del POC specifico.

Si registra l'interferenza con alcune condotte dell'acquedotto (aventi sia diametro ≥ 600 mm, sia compreso tra 100 mm e 600 mm). Le interferenze sono già state risolte in sede di progettazione definitiva: si rimanda pertanto agli elaborati progettuali per ulteriori dettagli.

Il POC specifico è quindi coerente con i vincoli individuati dalla tavola del RUE in esame.



- Linea elettrica 15 kV
- Condotta acquedotto $100 \leq DN < 600$
- Conotta acquedotto $DN \geq 600$
- Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi

TAVOLA DI PROGETTO

Si riportano gli stralci delle tavole 13.2 e 13.3 di RUE. Si sottolinea che il RUE stabilisce che le aree oggetto di POC specifico (evidenziate in giallo nell'immagine sotto riportata) siano "Ambiti agricoli di particolare interesse paesaggistico" disciplinate dall'art. 15 delle NTA del RUE.

Art. 15 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (°)

1. Definizione

Sono gli ambiti agricoli di particolare interesse paesaggistico caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. In questi ambiti rientrano le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 3.17 del PTCP, le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art. 3.19 del PTCP e gli ambiti di cui all'art. 22.2 [*Natura e paesaggio - Tutela paesaggistica collinare*]. Le finalità da perseguire e gli interventi ammessi derivano dall'art. 10.7 del PTCP e dagli articoli 12 [*Disposizioni comuni*] e 13 [*Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola*] delle presenti norme, con le limitazioni di cui ai commi successivi. Costituiscono ambiti di cui all'art. A-18 della LR 20/2000.


2. Limiti per gli edifici funzionali all'attività agricola

L'utilizzo degli indici di cui all'art. 13.2 [*Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - Funzioni*] per le serre con strutture fisse è consentito per le aziende esistenti già provviste di serre. Gli indici di cui all'art. 13.2 per gli allevamenti non intensivi sono dimezzati.

3. Limiti per gli edifici non funzionali all'attività agricola

L'ampliamento delle case coloniche/civili, a parità di ogni altra condizione di cui all'art. 12 [*Disposizioni comuni*], è ridotto a 50 m²: in alternativa è possibile utilizzare per la funzione abitativa una Sul massima di 100 m² all'interno dei soli servizi non di valore.

-  Agglomerati residenziali in territorio rurale (art. 17.2)
-  Aree rurali sottoposte a Scheda progetto (art. 17.4)
-  Aree di valore naturale e ambientale (art. 14)
-  Ambiti agricoli di particolare interesse paesaggistico (art. 15)



4. Il POC specifico

In termini generali, nel sistema delineato dalla LR 20/00 e s.m.i., il POC è lo strumento deputato al coordinamento operativo delle politiche urbanistiche e per la realizzazione di dotazioni territoriali pubbliche, mediante il quale il Comune cura l'integrazione delle strategie settoriali riguardanti le trasformazioni del territorio.

Il POC, con scelte che propriamente gli competono, attua le strategie del PSC, potendo armonizzare nelle diverse situazioni il contributo privato e quello pubblico per la costruzione della città.

Il POC è atto ad individuare e disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni e non rientranti nelle competenze del RUE. Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, comprese quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio per le quali alla data di scadenza del termine quinquennale non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente.

Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate ed integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT) e può assumere il valore e gli effetti dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica di cui alla L 366/98.

Il POC si coordina inoltre con il bilancio pluriennale comunale, ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione di cui alla L.10/77 e costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e deve contenere: "una relazione sulle condizioni di fattibilità economica-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché un'agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale" (art. 30 comma 2 lettera f-bis LR 20/00 e s.m.i.).

Il presente POC, il primo predisposto dal Comune di Faenza, riveste carattere specifico e puntuale in quanto assume ad oggetto esclusivamente un'unica previsione relativa alla realizzazione di opera pubblica non connessa all'attivazione di alcuna trasformazione urbanistica per la realizzazione di nuovi insediamenti da parte di promotori privati, ha quindi il solo obiettivo di permettere la realizzazione nel suo periodo di validità di una infrastruttura per la mobilità finanziata interamente con risorse pubbliche in base al programma comunale delle opere pubbliche, con previsione di espropri relativi alle aree di proprietà privata interessate dal tracciato di progetto.

Il POC si attua in conformità al PSC e non ne può modificare i contenuti se non apportando rettifiche non sostanziali.

Il presente POC è il primo assunto dal Comune di Faenza: una volta in vigore, su di esso si potranno innestare nuove previsioni tramite le procedure ordinarie o speciali previste a norma di legge che configurano varianti specifiche, oppure esso stesso potrà essere conglobato e trasposto in un nuovo POC che tratti una pluralità di argomenti.

In caso di varianti al POC sarà necessario coordinare i contenuti dei vari atti e rivedere la Val.S.A.T effettuata in occasione del presente POC, aggiornandone il quadro di riferimento con le nuove previsioni introdotte e le rispettive valutazioni.

Potranno dunque essere approvate varianti specifiche a questo POC, riguardanti le dotazioni territoriali. Tali tipologie di varianti potranno contemplare l'inserimento di una o più previsioni.

In ragione della natura specifica e tematica del presente POC, durante il suo periodo di vigenza quinquennale, potrà altresì essere adottato ed approvato un ulteriore POC, o variante generale a quello vigente: in tal caso i contenuti del presente provvedimento saranno assunti e coordinati con i nuovi, potendovi apportare modifiche ed integrazioni in conformità ai disposti sovraordinati, per armonizzare ulteriormente l'attuazione delle previsioni.

5. La variante al RUE

In modo coordinato e contestuale all'adozione del POC, viene previsto il correlato adeguamento del RUE vigente mediante l'adozione di specifica variante meramente cartografia, consistente nella rappresentazione nelle tavole progettuali del percorso comportante la modifica della zonizzazione riferita alle aree interessate dalla previsione di pista ciclopedonale da "ambiti agricoli di particolare interesse paesaggistico" di cui art. 15 e in parte minoritaria "aree di valore naturale e ambientale" di cui art. 14 a "zone per la viabilità" di cui all'art. 18 comma 2., interamente ricomprese nelle fasce di rispetto della strada provinciale "Modiglianese".

Nelle Zone per la viabilità il RUE ammette tutti gli interventi a servizio delle infrastrutture di competenza dell'ente proprietario o proposti con l'assenso dello stesso. Il Piano precisa inoltre che tali zone comprendono sempre anche le piste ciclabili e ogni spazio pertinenziale anche se non rappresentati nelle Tavole progettuali.

Al comma 2 dell'art. 25 delle Norme di Attuazione, il RUE specifica che le fasce di rispetto stradale comprendono le relative pertinenze al servizio della viabilità quali piste ciclabili, percorsi pedonali, etc.

Gli elaborati oggetto di modifiche risultano:

- Tav. P3_ Tavola 13.2 "Progetto," scala 1.5.000
- Tav. P3_ Tavola 13.3 "Progetto", scala 1.5.000
- Tav. P3_ Tavola 13.4 "Progetto", scala 1.5.000

Il tratto che collegherà il nuovo percorso alla rete urbana esistente interessa una fascia di terreno in corrispondenza del "Ponte Rosso", rientrante nella Scheda Progetto del RUE denominata R.30 "Area di via Verità angolo via San Martino" che vede trasfusi i contenuti del previgente PRG con lievi modifiche promosse su iniziativa privata.

L'attuazione completa di tale scheda, che prevede anche la realizzazione di un nuovo centro aziendale, oltre ad essere in capo all'iniziativa privata è subordinata all'acquisizione dei pareri da parte degli Enti coinvolti. Con il presente provvedimento, in pendenza del perfezionamento degli aspetti connessi all'attuazione degli insediamenti privati, viene previsto l'interessamento di parte delle aree incluse nella Scheda in base alle risultanze riportate negli atti per la procedura di esproprio.

Un altro tratto del percorso in progetto interessa un'altra Scheda progetto del RUE, la R.29 "Area di via Verità": in questo caso il RUE prevede la cessione gratuita di una più ampia area al Comune a fronte del riconoscimento al privato di una determinata quantità edificatoria, da localizzare a distanza, in un altro lotto della medesima proprietà ubicato Scheda U.65 Orto Bertoni".

In entrambe le suddette casistiche, oltre alle ordinarie procedure di esproprio, il RUE all'art. 31 comma 3 prevede anche la seguente possibilità: "Le aree destinate ad opere, attrezzature o impianti pubblici possono essere cedute al Comune anche anticipatamente rispetto al titolo abilitativo edilizio riguardante l'intera unità d'intervento: in tale caso la capacità edificatoria attribuita alle relative aree resta al proprietario cedente, il quale le utilizza sulle altre aree comprese nel medesimo ambito territoriale. Altrettanto vale per il caso in cui l'opera o l'impianto pubblico o di uso pubblico siano attuati, d'intesa con il

Comune, d’iniziativa del proprietario e a sua cura e spese, in assolvimento di obblighi connessi con edificazioni future.”

Il percorso in progetto è quindi compatibile con la previsione del RUE che individua le aree interessate come destinate a divenire di proprietà pubblica.

Il provvedimento deputato a localizzare con precisione l'opera pubblica e a determinare l'apposizione del vincolo espropriativo è il POC.

In fase di adozione non vengono modificati i contenuti delle vigenti Schede progetto del RUE R.30 e R.29, stante la prevalenza delle indicazioni del POC ed il grado di maggior dettaglio dei suoi elaborati: in fase di approvazione, a seguito dell'acquisizione dei vari pareri, per tali Schede progetto si valuterà l'esigenza di aggiornamento in ragione degli esiti delle procedure di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e delle eventuali modifiche conseguenti alla fase di raccolta delle osservazioni.

In tal modo si ritiene di garantire il coordinamento delle previsioni.

6. La valutazione degli effetti del piano

Il POC specifico oggetto della presente VALSAT non ha particolari effetti negativi sull'ambiente circostante.

Tra gli aspetti positivi si rileva l'indubbio incremento della sicurezza stradale, che si ottiene separando il flusso lento (costituito da pedoni e biciclette) da quello motorizzato decisamente più veloce.

Ad ogni modo per chiarezza espositiva si analizzano gli impatti che il POC specifico può avere sulle seguenti componenti ambientali:

- Paesaggio ed urbanizzazione;
- Rumorosità;
- Qualità delle acque;
- Qualità dell'aria;
- Uso del territorio;
- Flora e fauna;
- Salute pubblica

6.1. Paesaggio e Urbanizzazione

Il fattore così definito si pone l'obiettivo di caratterizzare la qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storici e culturali, sia a quelli legati alla percezione visiva.

Il POC specifico prevede unicamente la realizzazione di una pista ciclabile posta interamente nella fascia di rispetto di una strada provinciale esistente che collega Faenza a Modigliana. In questo modo non si creano frazionamenti del paesaggio agricolo circostante, che rimane invariato.

La realizzazione di piste ciclabili permette alla popolazione di poter fruire maggiormente del territorio e delle bellezze paesaggistiche presenti, pertanto si ritiene che l'infrastruttura in esame valorizzi le aree circostanti, definite dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigente come aree agricole di rilevante interesse paesaggistico.

Non è previsto l'abbattimento di alberi.

Quindi si può dire che l'impatto della pista ciclabile sul paesaggio sia certamente positivo.

6.2. Rumorosità

L'impatto acustico sarà generato unicamente durante la fase di realizzazione degli interventi previsti dal POC specifico. Una volta realizzata la pista ciclopeditone sarà utilizzata unicamente da pedoni e biciclette che non comportano incremento del livello acustico esistente sull'area.

6.3. Qualità delle acque

Le acque meteoriche che insistono sulla pista ciclopedonale prevista dal POC specifico saranno raccolte da apposita rete fognaria e collettata alla rete idrica superficiale.

Si segnala che le acque in esame sono prive di inquinanti perché insistono su superfici impermeabili sostanzialmente pulite, quali sono quelle destinate unicamente al traffico lento (pedoni e biciclette) non motorizzato. Non si possono pertanto riscontrare perdite di idrocarburi e oli.

La qualità delle acque (sia profonde sia superficiali) non viene modificata dalla costruzione delle opere in esame.

6.4. Qualità dell'aria

La qualità dell'aria potrebbe subire un lieve peggioramento durante la fase cantiere, quando sarà necessario utilizzare macchine operatrici e si realizzeranno scavi e/o movimenti terra che possono portare alla produzione di polvere.

L'impatto del cantiere però ha effetti temporanei e certamente mitigabili da alcune attenzioni che si possono mettere in campo per mitigare gli effetti negativi che dovessero verificarsi (es.: evitare di eseguire i lavori nei periodi più secchi, bagnare l'area di lavoro, limitare la velocità dei mezzi che percorrono strade non asfaltate, ecc...)

Una volta realizzate le opere il loro impatto sulla qualità dell'aria sarà del tutto trascurabile.

6.5. Uso del territorio

Le opere previste nel POC specifico hanno uno sviluppo lineare complessivo di 1.200 m e una larghezza media di 2,5 m. Pertanto il consumo di suolo dovuto alla realizzazione della pista ciclopedonale è limitato. Si sottolinea inoltre che la ciclabile sarà interamente realizzata nella fascia di rispetto della strada esistente e pertanto in una zona di territorio il cui utilizzo e pregio è già vincolato dalla presenza della strada.

6.6. Flora e Fauna

Gli interventi previsti dal POC non influenzano in alcun modo né la flora né la fauna della zona: infatti non sono previsti abbattimenti di alberi e l'opera è di dimensioni certamente ridotte.

6.7. Salute pubblica

L'impatto dell'opera prevista dal POC sulla salute pubblica è positivo. La realizzazione di una pista ciclo pedonale incentiva la popolazione a fare movimento fisico quotidiano e può essere un'occasione per scoprire il territorio circostante. Attualmente la Strada Provinciale è utilizzata sia dal traffico normale sia da cicloturisti diretti in collina: separare i due flussi permette di ridurre il rischio di incidenti e aumenta la sicurezza di automobilisti e di ciclisti che usufruiscono di questa arteria di collegamento.

Per quanto riguarda gli attraversamenti ciclabili si segnala che, come da progetto definitivo, questi saranno arretrati rispetto alla linea di fermata dei veicoli. Essi saranno e debitamente illuminati, riducendo così il rischio di incidenti dovuti alla scarsa visibilità dell'intersezione.

7. Monitoraggio e controllo

L'implementazione della rete di piste ciclabili è un'azione contenuta e promossa in svariati piani e programmi attinenti le politiche territoriali, comportando una pluralità di effetti positivi (riduzione emissioni in atmosfera, fluidificazione degli spostamenti veicolari, benefici sanitari, risparmi energetici, valorizzazione del territorio, etc.): oltre alla programmazione comunale, infatti, questa è una strategia per il governo del territorio prevista a livello sovraordinato nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), nel Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA), nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), nel Piano di Azione per Energia Sostenibile (PAES), nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), etc.

Il PSC di Faenza individua un apposito indicatore riferito alla dotazione di piste ciclopedonali nel territorio comunale. L'"obiettivo G - Mobilità sostenibile" contenuto nella "Griglia di buone pratiche per misurare sinteticamente la sostenibilità di un territorio", riporta i seguenti dati:

Valori riscontrati	0,52 m/ab
Valori tendenziali di miglioramento	>1 m/ab

Successivamente al PSC, approvato nel 2010 ma i cui dati conoscitivi sono riconducibili al 2007, la rete di percorsi ciclabili è stata ulteriormente sviluppata in base alle risultanze riportate sulla Tavola delle Dotazioni territoriali (scala 1:20.000) costitutiva del presente POC, così che attualmente è riscontrabile un dato pari a circa 0,93 m/ab.

L'attuazione della previsione in oggetto comporterà la ridefinizione di tale valore sino a circa m/ab a 0,97 m/ab (con 58.621 ab alla data del 31.12.2014 e circa 57.200 m di percorsi ciclopedonali), rendendo vicinissimo il valore-obiettivo prefissato dal PSC.

Non si ritiene pertanto necessario introdurre ulteriori indicatori per il monitoraggio del POC specifico perché già contenuti nella pianificazione sovraordinata

8. Conclusioni

Il POC specifico, oggetto della presente VALSAT, riguarda unicamente l'infrastruttura ciclopedonale di collegamento tra Faenza e Borgo Tuliero. Il POC si rende necessario per localizzare con precisione l'opera pubblica e a determinare l'apposizione del vincolo espropriativo.

Inoltre, in modo coordinato e contestuale all'adozione del POC, viene previsto il correlato adeguamento del RUE vigente mediante l'adozione di specifica variante meramente cartografica.

La pista ciclopedonale sarà lunga circa 1.200 m e si sviluppa interamente nella fascia di rispetto della strada provinciale Modiglianese.

La VALSAT ha analizzato i vincoli e il disposto della pianificazione sovraordinata Comunale e provinciale e ha verificato la coerenza del POC con gli strumenti vigenti.

La conclusione è stata che il POC è pienamente coerente con gli obiettivi e le strategie della pianificazione sovraordinata.

Inoltre i vincoli insistenti sul territorio non costituiscono pregiudizio all'attuazione del piano.

Si rende comunque necessario, prima di realizzare l'opera, ottenere tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie (tra le quali l'autorizzazione paesaggistica).

Gli impatti provocati dalla realizzazione di una pista ciclabile possono essere negativi unicamente durante la fase di cantiere in cui può verificarsi la presenza di polvere e/o di rumore. Tuttavia anche questi impatti possono essere mitigati adottando gli opportuni accorgimenti.

Ad opera completata gli impatti sono assolutamente positivi: infatti l'adozione di un piano che ha come unico obiettivo la realizzazione di una pista ciclabile è indice della volontà comunale di incentivare l'uso della bicicletta.

Un maggiore utilizzo della bicicletta da parte della popolazione produce effetti positivi sull'ambiente quali la riduzione delle emissioni climalteranti e l'incentivazione di una fruizione "pulita" del territorio. Detta realizzazione incide sulla salute pubblica perché promuove uno stile di vita attivo e più sano.

9. ALLEGATO 1 – Norme di PTCP

9.1. PTCP – art. 3.10

Art. 3.10 - Sistema delle aree forestali

- 1.(P) Si definiscono "aree forestali" i terreni caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.
- Sono inclusi nelle aree forestali i 'soprassuoli boschivi' o 'boschi', i 'boschetti', gli 'arbusteti', le 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, i 'castagneti da frutto', i 'rimboschimenti' intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le 'formazioni vegetali lineari'. Per la definizione dettagliata di 'soprassuoli boschivi', 'boschi', 'boschetti', 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, 'castagneti da frutto', 'rimboschimenti' e 'formazioni vegetali lineari' si rimanda alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate con delibera del Consiglio regionale n.2354 del 1/03/1995 e successive modificazioni.
- Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.
- Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":
- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
 - b) l'arboricoltura specializzata da legno;
 - c) i filari di piante;
 - d) i giardini e i parchi urbani.
- 2.(P) Nelle aree del territorio provinciale, per le quali non è ancora disponibile la cartografia in scala 1: 10000 di cui al quarto comma dell'articolo 10 delle norme del P.T.P.R., resta ferma in via transitoria la Carta dell'uso reale del suolo della Regione Emilia Romagna in scala 1:25000 e le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o submontano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti

recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del P.T.P.R..

Con atti amministrativi successivi la Provincia adotterà entro sei mesi dall'adozione del presente Piano, la nuova Carta forestale in scala 1:10000 idonea a definire la perimetrazione delle aree forestali, e contenente inoltre la perimetrazione degli ambiti boschivi di cui alla lettera g) del secondo comma dell'art. 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17. Tale adozione non comporta procedura di variante al presente Piano.

Le modificazioni per l'aggiornamento di tale perimetrazione, comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta forestale, e purchè la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo.

- 3.(I) Il presente Piano conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Al fine di perseguire detti fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, relativamente ai terreni di cui al primo comma, come individuati al secondo comma valgono le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi sesto, settimo e ottavo, nono, decimo e undicesimo. Nelle aree forestali trovano anche applicazione le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate dal Consiglio Regionale in data 1/03/1995 con atto n. 2354 e successive modificazioni, nonché, limitatamente al territorio dei bacini montani, le norme del successivo art. 4.2.
- 4.(D) I Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici (P.S.C., P.O.C., R.U.E.) provvedono ad adeguarsi alle disposizioni ed individuazioni cartografiche del presente articolo, nonché ad integrare, la individuazione degli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari, meritevoli di tutela.
- 5.(D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad uniformare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
 - a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
- 6.(P) Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
- a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui all'art. 3 del D.L. 18 maggio 2001 n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
- 7.(P) L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati

possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

- 8.(P) Le opere di cui al settimo comma, nonché quelle di cui alla lettera a) del sesto comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m.3,5 né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m. 150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4/09/1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 9.(P) Non sono comunque ammesse le opere di cui al settimo comma nei seguenti casi:
- a) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/09/81 n. 30;
 - b) boschi impiantati o oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
 - c) aree forestali ospitanti esemplari arborei singoli o in gruppi di notevole pregio scientifico o monumentale, sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 39 della L.R. 2/04/1988 n.11;
 - d) aree forestali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 all'interno delle quali siano presenti habitat e/o specie animali o vegetali di interesse comunitario prioritario di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, salvo parere favorevole espresso dall'Unione Europea;
- 10.(D) Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:
- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in

relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna.

- 11.(P) E' fatta salva, rispetto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'attuazione delle previsioni urbanistiche dei PRG vigenti per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima dell'adozione delle presenti norme.

9.2. PTCP – art. 3.17

Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

- 1.(D) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio con termine agli alvei di cui al successivo articolo 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistici-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.
- 2.(P) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuate nelle tavole 1:25000 contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
- 3.(P) Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui precedente secondo comma:
- a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
 - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

- c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - f) le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R ovvero antecedente alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano.
- 4.(P) Per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e sedicesimo,, le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e diciassettesimo e gli indirizzi di cui ai commi quattordicesimo e quindicesimo
- 5.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) invasi ad usi plurimi;
 - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - f) approdi e porti per la navigazione interna;
 - g) aree attrezzabili per la balneazione;
 - h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico,
- sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità

tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

- 6.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.
- 7.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al presente articolo:
- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
 - b) percorsi ciclabili e spazi di sosta anche sugli argini, nonché la possibilità di realizzare i guadi che eventualmente si rendessero necessari per l'attraversamento dei fiumi relativi ad interventi necessari per una più completa fruibilità paesaggistica;
 - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d) capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo;
 - e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.
- 8.(P) Fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative

di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 9.(P) Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 10.(P) Nelle aree esondabili, come individuate negli strumenti di pianificazione di bacino, valgono le disposizioni normative dettate dai suddetti atti di pianificazione. Comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali, è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d. ed f. dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.
- 11.(P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al secondo comma, e fossero già insediati alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, sono consentiti, comunque nel rispetto degli strumenti di pianificazione sovraordinati, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

- 12.(D) Nelle zone di cui al secondo comma ricadenti nei territori collinari e montani compresi nelle U.d.P. n. 13. n. 14 e n. 15 di cui alla tavola contrassegnata dal n. 1 del presente Piano, gli strumenti di pianificazione possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri:
- l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile;
 - l'assenza di rischio idraulico per eventi con tempi di ritorno di almeno 200 anni e la non necessità di realizzare argini o modifiche altimetriche del suolo per ottenere tale condizione;
 - che le nuove previsioni non compromettono elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e consentono un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.
- 13.(D) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione provinciale individuano:
- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
 - b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a);
 - c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
 - d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetto, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
 - f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
 - g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali

investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;

- sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

14.(l) Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/94.

15.(l) Negli ambiti di cui al secondo comma del presente articolo gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentiveranno:

- a) la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;
- b) la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
- c) gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
- d) il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
- e) la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
- f) gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
- g) il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- h) la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
- i) la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;

- j) la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

15bis (l) Al fine di *“assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti d'origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo”*¹¹, la Provincia collabora alle ricerche e progetti pilota promossi dalla Regione per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce vegetate tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) ed in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali (altimetria; tipo d'utilizzo dei terreni adiacenti: urbanizzazioni, colture, vegetazione spontanea; morfologia del corpo idrico), e per definire il complesso dei caratteri delle aree perfluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua.

La Provincia, in accordo con le Autorità di bacino competenti e la Regione, individua le aree nelle quali è prioritaria l'applicazione delle misure di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA (misure relative alle aree perfluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di pianura, e che promuovono la conservazione o l'incremento della biodiversità), nonché la tipologia degli interventi da prevedersi, dando particolare rilievo alle aree incluse nella Rete Natura 2000.

16.(P) Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al comma 13, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

17.(D) Relativamente alle aree di cui al presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizioforestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di

servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

9.3. PTCP – art. 3.19

Art. 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

- 1.(D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.
- 2.(P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:
- a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
 - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero

che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - f) le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R ovvero antecedente alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano.

- 3.(P) Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo.
Lungo i corsi d'acqua di pianura tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, laddove siano individuate nella Tav. 2 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di m.150 dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a m. 150 misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell'argine.
- 4.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
- 5.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.
- 6.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:
- a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b) rifugi e posti di ristoro;
 - c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
 - d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..

- 7.(P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
- 8.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
- 9.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 10.(P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

- 11.(P) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, sulla base di parere favorevole della Provincia, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al nono comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:
- a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, ribadendo, in particolare per le località balneari ricadenti nella zona in esame, quanto sancito dal punto 9) del comma 3 dell'art.3.12 – Sistema costiero;
 - b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

9.4. PTCP – art. 3.24a

Art. 3.24.A - Elementi di interesse storico-testimoniale - Viabilità storica

- 1.(I) Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica , sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio. Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica.
- 2.(D) L'individuazione di cui al primo comma costituisce riferimento per i Comuni che in sede di formazione del PSC dovranno stabilire la disciplina di tutela della viabilità storica con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo e all'art. A-8 della L.R. 20/2000, in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e delle attuali funzioni. L'individuazione precisata dai Comuni nell'ambito del PSC non costituisce variante grafica al presente Piano.
- 3.(I) I Comuni nei propri strumenti urbanistici orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:
 - a) provvedono alla individuazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana e provvedono alla formulazione della disciplina d'intervento anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali,

ponti, gallerie, pilastri ed edicole devozionali, oratori, fontane, pietre miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari);

- b) consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti;
- c) garantiscono, nel caso di interventi modificativi del tracciato storico, la salvaguardia e la riconoscibilità del complessivo itinerario storico.

4.(P) Nei tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

- a) interventi di adeguamento funzionale comprendenti manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale, fermo restando la conservazione dei tratti di viabilità originari, ancorché dismessi o esclusi da quella principale e salvaguardando la riconoscibilità e la tutela complessiva del tracciato originario storico;
- b) infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di difesa idraulica e simili;
- c) interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione/modifica alle opere d'arte presenti; ciò al fine di garantire la percorribilità, sicurezza della circolazione sulla strada stessa. Tali interventi, qualora ne sussistano le motivazioni, dovranno essere attuati tramite eventuali interventi sulla geometria del tracciato stradale, nel rispetto della salvaguardia di manufatti a particolare pregio storico-artistico tutelati da leggi nazionali. Per quanto attiene agli elementi di pregio esistenti lungo la strada quali tabernacoli ecc., nel caso di adeguamento funzionale della strada o qualora si ravveda una intrinseca pericolosità alla circolazione dipendente dalla posizione degli stessi, questi potranno essere ricollocati, a cura e spese dell'Ente proprietario della strada, in posizione congrua e limitrofa a quella originale in modo da garantire la "riconoscibilità" storica.

9.5. PTCP – art. 3.25

Art. 3.25 - Zone di tutela naturalistica

1.(D) Le zone di tutela naturalistica indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano e suddivise in:

- a) zone di tutela naturalistica - di conservazione;
- b) zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione;

devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali nel rispetto degli obiettivi e delle direttive di cui al successivo comma 2. Valgono inoltre, per tali zone, le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.

2.(D) Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e

della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e ne precisano la disciplina, nel rispetto nelle seguenti direttive, definendo:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;

- e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
 - f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino;
 - g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
 - h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
 - i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
 - j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
 - k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano;
 - l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. La realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e similari nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
- 3.(P) Fermo restando la possibilità per la Provincia ed i Comuni, così come disposto dai commi primo e secondo del presente articolo, di individuare e disciplinare diversamente le aree in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto a) del primo comma - sono consentite le attività e le trasformazioni seguenti:
- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
 - c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;

- d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
 - e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
 - f) l'esercizio delle attività ittiche nonché delle attività di produzione di sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
 - g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10;
 - h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
 - j) le attività escursionistiche;
 - k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.
- 4.(P) Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nè l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.
- 5.(P) Nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto b) del primo comma, all'interno delle aree delle zone agricole esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti i seguenti interventi:
- a) qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze abitative degli imprenditori agricoli a titolo principale, la edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni spazialmente accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali;
 - b) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purchè interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;

- d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; gli annessi rustici aziendali ed interaziendali e le strutture abitative solo se connessi alla conduzione del fondo ed alle esigenze di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- g) le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati;
- h) i suddetti ambiti costituiscono inoltre luogo preferenziale per l'applicazione delle misure agro-ambientali dello sviluppo rurale.

9.6. PTCP – art. 5.3 comma 3

3.(P) Le “**Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura**” (corrispondenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei dell’art. 28 del PTPR) sono rappresentate nella Tavola 3 del PTCP, che recepisce e integra le individuazioni del PTA, e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono o potrebbero attingere sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali di conoide, tutte caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

All’interno di queste sono da prevedere le *aree di ricarica* (alimentazione) della falda e le zone di riserva. Le aree di ricarica, individuate nella Tav. 3, sono suddivise nei seguenti settori:

- A) settori di ricarica di **tipo A**: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei principali corsi d’acqua (Lamone, Marzeno, Senio), idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;
- B) settori di ricarica di **tipo B**: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, quasi interamente comprese tra il settore A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
- C) settore di ricarica di **tipo C**: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B per scorrimento superficiale e sub-superficiale;
- D) settori di ricarica di **tipo D**: fasce adiacenti agli alvei fluviali dei corsi d’acqua Lamone, Marzeno e Senio, con falde prevalentemente alimentate per via laterale subalvea.;

Le eventuali zone di riserva saranno individuate su proposta di delimitazione dell’ATO territorialmente competente (ai sensi dell’art. 43, comma 3 delle Norme del PTA).

9.7. PTCP – art. 5.4

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

1. Nei settori A, B, C, D delle aree di ricarica della falda descritte al precedente art. 5.3, comma 3, al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate o utilizzabili per il consumo umano, valgono le disposizioni ed i divieti di cui ai commi seguenti:

Disposizioni generali per tutti i settori di ricarica (A,B, C, D).

- 2.(D) Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti all'art. 5.2 comma 7, l'utilizzo agronomico di liquami zootecnici sul suolo deve essere limitato privilegiando, ove possibile, l'impiego di letame e altri ammendanti organici e il trattamento dei reflui zootecnici; la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al Capo III della L.R. 4/07) dovrà adoperarsi in tal senso, anche promuovendo il trattamento dei reflui zootecnici, in particolare la separazione dei solidi e il compostaggio con residui vegetali.
- 3.(D) Le aziende agricole e zootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti zootecnici sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. CEE 1782/03 di seguito elencata:
 - i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), elencati nell'allegato III del suddetto Regolamento;
 - le norme, elencate nell'allegato IV del suddetto Regolamento, finalizzate al mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), compresi quelli ritirati dalla produzione.
- 4.(D) Ai sensi dell'art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.
- 5.(D) I Comuni o le loro Unioni recepiscono negli strumenti urbanistici, applicano ed eventualmente approfondiscono la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA.
- 6.(P) I sistemi fognari pubblici e privati di nuova realizzazione o in caso di rifacimento, devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantire la perfetta tenuta e la presenza di frequenti pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive sono riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione.

- 7.(D) Per le reti ed i manufatti fognari pubblici e privati esistenti deve essere prevista una periodica verifica della tenuta idraulica, da considerarsi una tra le "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo". Alla verifica dovrà far seguito la programmazione della impermeabilizzazione dei tratti fognari di maggiore entità o maggiormente critici, e la tempestiva impermeabilizzazione delle fognature per le acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, da comprovare a cura degli interessati in sede di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico.
- 8.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D sono **vietati**:
- a) lo spandimento, anche ad uso agronomico, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue ad esclusione dei fanghi così come individuati all'Allegato 2 della DGR. N.2773/2004, purché prodotti all'interno dei suddetti settori di ricarica o al massimo a 10 km dal confine dei settori;
 - b) l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua utilizzati nelle pompe di calore/sonde geotermiche al fine del raffreddamento/ riscaldamento. I Comuni devono adeguare i regolamenti urbanistici introducendo disposizioni in tal senso;
 - c) la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 e successive modifiche e integrazioni ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose");
 - d) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104 D.Lgs 152/06);
 - e) gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per:
 - gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
 - gli scarichi delle acque di seconda pioggia derivanti da scalmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;
 - f) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento.

Ulteriori disposizioni per specifici settori di ricarica

- 9.(D) Nei settori di ricarica di tipo A, B e D gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- nella formazione dei progetti di sistemazione finale delle attività estrattive dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 5.12, comma 15 e 16, delle presenti norme e per gli accumuli ad uso plurimo. Il recupero ambientale a carico del cavatore potrà prevedere la trasformazione dell'ex cava in bacino di accumulo idrico impermeabilizzato;
 - in particolare, nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico.
- 10.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B e D è vietato l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde idriche sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile.
- 11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:
- a) ferma restando la possibilità di eventuale conferma di previsioni di nuova urbanizzazione già previste nei PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, nei nuovi strumenti urbanistici potrà prevedersi la possibilità di urbanizzare nuove aree ricadenti nei settori di ricarica A, B e D per un massimo di 5 ettari in comune di Brisighella, per un massimo di 120 ettari in comune di Castelbolognese, per un massimo di 215 ettari in comune di Faenza e per un massimo di 5 ettari in comune di Riolo Terme; tale soglia

massima dovrà essere prescritta nelle norme del PSC e sarà oggetto di monitoraggio in fase di programmazione degli interventi nei POC. Non sono soggette a tale limitazione le aree destinate a parchi urbani, attrezzature ricreative e sportive scoperte o comunque a destinazioni comportanti quote minime di impermeabilizzazione del suolo, nonché le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture, impianti o servizi pubblici.

- b) gli interventi edilizi di nuova costruzione (compresi gli ampliamenti degli edifici esistenti) devono essere regolamentati al fine di assicurare la massima permeabilità possibile degli spazi non edificati, subordinando gli stessi alla realizzazione di interventi di permeabilizzazione del suolo. Con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative, e fermo restando il criterio generale dell'invarianza idraulica di cui all'art. 4.6 del PTCP, dovranno essere definite indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti della ricarica delle acque sotterranee, prevedendo per i nuovi spazi pubblici o privati destinati a parcheggi, piazzali ecc. (anche in occasione di rifacimento degli stessi), le cui superfici non siano soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda, modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
- c) in presenza di insediamenti urbani preesistenti, in caso di riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti i Comuni perseguono la riduzione della superficie impermeabile;
- d) nell'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici che comportino l'urbanizzazione e l'impermeabilizzazione di aree ricadenti in tutto o in parte nei citati settori A, B, D, i Comuni valutano la compatibilità delle previsioni rispetto alla vulnerabilità degli acquiferi e prescrivono la percentuale minima di superficie che deve essere mantenuta permeabile; la percentuale deve essere massimizzata, compatibilmente con il rispetto delle altre disposizioni urbanistiche vigenti, deve tendere almeno al 30% rispetto alla superficie fondiaria. Qualora tale prescrizione non sia già stabilita in sede di PRG, PSC o POC, i Comuni introducono tale prescrizione in sede di approvazione o revisione del Piano attuativo. I Comuni possono inoltre prescrivere la realizzazione di opere di compensazione aventi l'effetto di ridurre gli effetti della parziale impermeabilizzazione del suolo.

12.(D) I RUE, ovvero i regolamenti edilizi dei **Comuni di Brisighella, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme** recepiscono i criteri ed i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche espressi nella Deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005 "Direttiva concernente Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, G.Lgs 11 maggio 1999, 152)" e nelle "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005" di cui alla DGR 1860/2006. Nello specifico, con riferimento ai criteri espressi nel punto 3.5 della Direttiva, prevedono che nelle aree a destinazione residenziale e produttiva/commerciale venga effettuato, ove possibile in relazione alle caratteristiche locali del suolo e di permeabilità, lo smaltimento in loco delle acque

meteoriche (eccedenti le quantità stoccate con le tecniche di cui all'Art. 5.11 comma 5, penultimo alinea), raccolte dalle coperture dei fabbricati e degli insediamenti abitativi o da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda. Lo smaltimento di tali acque non è considerato "scarico", ai sensi della normativa vigente.

13.(P) Nelle aree non ancora urbanizzate al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, ricadenti nei settori di ricarica di tipo A l'insediamento di nuove attività industriali è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile l'ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento delle acque reflue di lavorazione in pubblica fognatura recapitante ad un depuratore, e che il dimensionamento delle infrastrutture di fognatura e di depurazione sia compatibile con l'incremento di carico;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo industriale sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta agli enti competenti (Autorità di Bacino e Servizio tecnico regionale) di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, il bilancio idrico e idrogeologico, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.

14.(P) Nelle aree non ancora urbanizzate al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, ricadenti nei settori di ricarica di tipo D, non è consentito l'insediamento di nuove attività industriali. Nelle aree che a tale data erano già urbanizzate l'insediamento di nuove attività industriali è consentito nel rispetto delle condizioni elencate al precedente comma 13.

15.(P) nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 2 a 8, vanno rispettate le disposizioni di cui alle lettere da b) a d) dell'art. 5.6, comma 2 da tutti i Comuni che ricadono nelle suddette zone.

16.(P) Nelle zone di riserva di cui all'art. 5.3, comma 3, che vengano individuate su eventuale proposta di ATO⁵, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Agenzia d'ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna, si applicano le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06 Art. 94) fino alla realizzazione delle captazioni per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.

17.(P) Alle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/06), si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.15. Tali zone sono rappresentate nella Tavola 3.

- 18.(l) I Comuni pedecollinari nei loro strumenti di pianificazione possono prevedere ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora tali specificazioni siano il risultato di studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, che vadano a dettagliare ulteriormente, nel passaggio di scala, quanto previsto dal PTCP, purché non in contrasto con le presenti Norme.
- 19.(P) Alle Aree di ricarica della falda e nelle zone di riserva del territorio di pedecollina-pianura come individuate all'art. 5.3, comma 3 si applicano in aggiunta anche le disposizioni ed i divieti specifici per le categorie a, d, f2, i-q, k-r, n, t, u, v, w dei Centri di pericolo, riportati nell'Appendice che costituisce parte integrante delle presenti Norme.

9.8. PTCP – art. 10.7

Art. 10.7 - Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico

- 1.(l) Gli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico sono parti del territorio rurale particolarmente caratterizzate dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
- 2.(l) Negli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e urbanistica assicura:
- a) la salvaguardia e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori naturalistici, antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
 - b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali;
 - c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
- 3.(l) In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale e la programmazione settoriale:
- promuovono e favoriscono una effettiva multifunzionalità dell'impresa agricola, espressa attraverso la produzione di servizi quali: la manutenzione degli assetti idrogeologici e delle aree forestali, la promozione delle vocazioni produttive, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, la gestione degli equilibri faunistici, lo sviluppo della biodiversità, l'offerta all'utenza turistica di servizi ristorativi, ricettivi, ricreativi, sportivi e simili;
 - perseguono la riconversione delle pratiche agricole che ostacolano la tutela delle aree naturali e di elevata qualità paesaggistica;
 - incentivano il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;

- per quanto riguarda la fascia costiera e retrocostiera, applicano le linee guida del progetto di Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) di cui alla delibera della Giunta Regionale 29/11/2004 n. 2406.
- 4.(D) Ai sensi dell'art. A-18 comma 3 della L.R. 20/2000, in questi ambiti, le seguenti trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo sono ammesse previa specifica valutazione della loro sostenibilità ambientale:
- a) attività agricole per la cui predisposizione siano necessarie alterazioni significative della morfologia naturale del terreno, purché finalizzate alla realizzazione di produzioni tipiche o coerenti con le caratteristiche pedo-climatiche del sito interessato;
 - b) attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del terreno;
 - c) apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre;
 - d) interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti, interclusi esistenti nell'ambito di zone boscate, stante la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali;
 - e) interventi per attività di cui all'art. 10.3 comma 2.
- 5.(I) Nella utilizzazione del patrimonio edilizio esistente la pianificazione territoriale e urbanistica favorisce lo sviluppo di attività agrituristiche e del turismo rurale nel rispetto delle leggi di settore.
- 6.(I) Per lo sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo, il PSC può individuare gli ambiti più idonei per la relativa localizzazione, ovvero quelli in cui tali attività sono escluse; il RUE disciplina gli interventi edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente il patrimonio edilizio esistente, mentre la nuova edificazione potrà riguardare esclusivamente le aziende agricole con i requisiti di competitività e sostenibilità di cui al PRSR.

9.9. PTCP – art. 11.4

Art. 11.4 - Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PTCP individua nella tav. 5 l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT; essa è costituita dalle autostrade e dagli altri assi "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale";

- b) la **rete di base di interesse regionale**, corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale";
- c) la **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale**; definita dal PTCP; essa ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete di rilievo regionale e in particolare con i caselli autostradali; nella fascia appenninica ha anche la funzione di completare il sistema dei collegamenti vallivi e intravallivi.
- 2.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 5 nei livelli di cui al primo comma sono da considerare strade di rilievo comunale o intercomunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale.
- 3.(D) Nella tav. 5 sono inoltre individuati:
- i caselli autostradali esistenti e di previsione,
 - i principali nodi di interconnessione della "grande rete".
- 4.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo comma ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 11.5.
- 5.(D) L'assetto strategico della rete viaria come individuato nelle tav. 5 del PTCP ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al comma 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 6.(I) Oltre alle strade di cui al comma 1, la cui definizione è di competenza del PTCP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 5 sono individuate le principali strade urbane o prevalentemente urbane, aventi funzione di penetrazione, scorrimento e distribuzione negli insediamenti urbani. Fra queste sono indicate anche i tratti di viabilità storicamente primaria che, in quanto sgravati, o da sgravare, di funzioni significative riferite alla mobilità veicolare privata attraverso la realizzazione di varianti o nuovi assi stradali, sono da qualificare come assi primari per il trasporto pubblico, il commercio, i pubblici esercizi e l'animazione urbana; queste ultime sono quelle prioritariamente indicate per progetti di valorizzazione commerciale, nonché di risagomatura e arredo della sede stradale. La più compiuta e completa definizione di tali ulteriori tipologie di strade e i relativi progetti sono di competenza comunale, attraverso i PGTU; l'individuazione nel PTCP delle principali di esse ha significato esclusivamente indicativo in quanto componenti significative dell'assetto e della funzionalità del sistema insediativo.

9.10. PTCP – art. 11.5

Art. 11.5 - Disposizioni in materia di standard di riferimento, di fasce di rispetto stradale e corridoi infrastrutturali

- 1.(P) Per tutti gli assi stradali facenti parte della 'grande rete' di interesse regionale e nazionale e della 'rete di base di interesse regionale' i progetti di intervento devono fare riferimento agli standard funzionali previsti nel PRIT e devono essere preventivamente sottoposti alla Regione per la verifica di conformità al PRIT.

- 2.(D) Per tutti i tronchi stradali di nuova realizzazione della "grande rete" e della "rete di base" e per il potenziamento di quelli esistenti all'esterno dei centri abitati, i Comuni interessati adegueranno i PSC e i POC al fine di prevedere, ove possibile in relazione ai vincoli fisici e agli insediamenti preesistenti fasce di rispetto più ampie di quelle previste dalla normativa nazionale, onde consentire ulteriori eventuali potenziamenti delle sedi stradali e la realizzazione di piste ciclabili e fasce a verde protettivo con funzione di mitigazione dell'impatto delle infrastrutture. Tale adeguamento dovrà essere indicativamente di almeno 20 metri complessivi per le strade della "grande rete" e di almeno 10 metri complessivi per le strade della "rete di base", in aggiunta alle distanze minime fissate dalla normativa nazionale.

- 3.(I) I corridoi di salvaguardia infrastrutturale di cui al comma precedente devono essere considerati nei PSC come porzioni di territorio rurale, e in via transitoria nei PRG come porzioni di zona E, non interessabili da previsioni di nuovi insediamenti urbani, nelle quali, in attesa della definizione progettuale del tracciato stradale previsto, pur senza configurare vincoli di inedificabilità assoluta possono essere prescritte particolari limitazioni o condizioni agli interventi edilizi ammissibili. In particolare, pur consentendo gli interventi di potenziamento dei centri aziendali agricoli preesistenti, deve essere evitata la formazione di nuovi centri aziendali. I nuovi edifici al servizio dell'agricoltura dovrebbero essere realizzati ad una distanza dall'asse del corridoio infrastrutturale non inferiore a quella degli edifici preesistenti della medesima azienda agricola.

- 4.(D) In riferimento al D.P.R. 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie, anche in concessione, gli strumenti urbanistici comunali prevedono il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie entro una fascia di rispetto di m. 30. A questo riguardo, inoltre, sono da considerare come riferimento anche tutte le ulteriori prescrizioni previste dal D.P.R. 753/1980 e s.m..

9.11. PTCP – art. 11.6

Art. 11.6 – Indirizzi per l’inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane

- 1.(l) Oltre alle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 5/11/2001, e successive modificazioni e integrazioni, e alle norme dettate dal PRIT, i progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede devono tenere conto degli indirizzi del presente articolo. L’applicazione dei medesimi indirizzi é suggerita, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di adeguamento di sedi stradali preesistenti. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 12.5 in materia di protezione dall’impatto acustico.
- 2.(l) La progettazione di una infrastruttura viaria riguarda l’insieme costituito dalla sede stradale, ossia dalla carreggiata e dalle relative pertinenze, nonché da tutte le opere e porzioni di territorio necessarie per la realizzazione delle mitigazioni e/o compensazioni correlate alla realizzazione e all’esercizio dell’opera, aventi valore di dotazioni ecologiche ed ambientali ai sensi dell’art. 12.1.
- 3.(l) Per “fascia di ambientazione” si intende un insieme di aree, adiacenti alla carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed organizzate per le seguenti funzioni:

- per l'inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, vegetazione, paesaggio, socio-economica;
 - in particolare per l'inserimento paesaggistico dell'infrastruttura. Per inserimento paesaggistico non si intende solo la mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa mediante fasce boscate, ma anche le soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale storicizzata del territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre l'infrastruttura;
 - per l'incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, in particolare per la realizzazione di corridoi ecologici di livello provinciale e locale; con ciò si intende la realizzazione non solo di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della viabilità, e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi ecologici preesistenti attraversati dall'infrastruttura.
- 4.(l) La progettazione di una strada nelle sue varie fasi (preliminare, definitiva ed esecutiva) deve comprendere, insieme con la progettazione della carreggiata e delle sue pertinenze funzionali, anche l'individuazione e la progettazione delle fasce di ambientazione, dimensionate in modo tale da essere sufficienti per l'insieme di finalità di cui al comma 3, compatibilmente con le preesistenze del territorio attraversato. Nel caso in cui l'opera preveda la procedura di VIA ai sensi della L.R. 9/1999 e successive modifiche, il progetto preliminare delle fasce/ambiti di sono essere parte integrante degli elaborati da presentare.
- 5.(l) Le fasce di ambientazione possono essere in tutto o in parte espropriate dall'Ente proprietario o concessionario dell'infrastruttura. In questo caso esse vanno a fare parte della sede stradale, e la loro manutenzione è a carico dell'Ente stesso. Le fasce di ambientazione possono viceversa essere in tutto o in parte attuate attraverso la formazione di servitù sulle proprietà private coinvolte; in questo caso queste porzioni non fanno parte della sede stradale, e la manutenzione del loro assetto, ai fini del mantenimento nel tempo delle funzioni loro attribuite, è regolata da appositi accordi con le proprietà stesse. A tali aree va attribuito un criterio preferenziale per l'accesso ai finanziamenti del Piano Regionale di Sviluppo Rurale.

9.12. PTCP – art. 12.6

Art. 12.6 - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico

1.(I) In tutti gli insediamenti del territorio provinciale si deve tendere ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici stabiliti agli artt. 3 e 4 del D.M. 381/1998, il perseguimento del principio di minimizzazione ai sensi dell'art.8,

comma 6, della Legge 36/2001, quanto previsto dalla L.R. 30/2000 e dalle direttive applicative di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.197/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2.(D) Per le finalità di cui al primo comma il Quadro Conoscitivo dei Piani Strutturali comunali deve contenere, se attendibili e oggettivamente reperibili i seguenti elementi:

- la localizzazione degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva;
- l'individuazione dei relativi ambiti di rispetto assoluto e relativo nei quali è possibile il superamento dei valori di campo magnetico rispettivamente superiori a 20 V/m e a 6 V/m, o, in via transitoria in assenza di elementi sufficienti alla esatta definizione degli ambiti suddetti, l'individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;
- la localizzazione dei siti, individuati a partire dalle indicazioni della pianificazione provinciale di settore, per la realizzazione nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva;
- la localizzazione degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 volt, e delle principali cabine di trasformazione;
- l'individuazione delle relative fasce di rispetto, o, in via transitoria in assenza di elementi sufficienti alla esatta definizione della fascia di rispetto, l'individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;
- la localizzazione, anche sulla base della pianificazione provinciale di settore, dei corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa statale vigente;
- le proposte dei soggetti gestori delle reti elettriche riguardo ai programmi di sviluppo delle reti stesse e riguardo ai nuovi fabbisogni infrastrutturali indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica.